



BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATO ALL'INTERNO DEL PARCO LA PINETA "OSTICCIO" ED ALL'INTERNO DEL PARCO "E. SANTINI", AI FINI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 DEL 19.04.2024

SI RENDE NOTO

che il Comune di Montalcino, intende concedere il rilascio a favore di terzi dell'occupazione di una parte di suolo pubblico all'interno del Parco della Pineta finalizzata alla somministrazione e vendita in forma itinerante di beni alimentari attraverso l'utilizzo di mezzo proprio, e all'interno del Parco E. Santini finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande mediante l'uso di idonee installazioni stagionali ai sensi dell'art. 2 del DPR Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Articolo 1 – Oggetto.

La concessione ha ad oggetto parte di suolo pubblico facente parte del patrimonio disponibile dell'ente situato:

- Area all'interno del Parco La Pineta avente una superficie totale di 100 mq finalizzata alla somministrazione e vendita in forma itinerante di beni alimentari attraverso l'utilizzo di mezzo proprio (come da planimetria allegata, salvo miglior collocazione da verificare all'esperimento delle procedure);
- Area all'interno del Parco E. Santini avente una superficie totale di 100 mq, finalizzata somministrazione temporanea di alimenti e bevande in conformità della L.R. n. 62 del 23/11/20218 (Codice del Commercio) mediante l'uso di idonee installazioni stagionali ai sensi dell'art. 2 del DPR Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (come da planimetria allegata);

Non sarà ammessa la concessione di entrambe le aree disponibili allo stesso candidato.

Articolo 2 - Durata della concessione:

1. La concessione di suolo pubblico finalizzata alla vendita in forma itinerante di beni alimentari attraverso l'utilizzo di mezzo proprio avrà durata di 1 (uno) anno con possibilità di rinnovo di 1 (uno) anno.
2. La concessione di suolo pubblico finalizzata alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande attraverso l'uso di idonee installazioni stagionali avrà la durata massima di 120 gg (centoventi) ad anno solare.

È facoltà del conduttore recedere anticipatamente dal contratto senza la previsione di alcuna penale dandone avviso all'Amministrazione Comunale entro 4 (quattro) mesi dalla naturale scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre forme equivalenti;

Articolo 3 - Soggetti Ammessi alla Gara:

Possono partecipare al presente bando i soggetti capaci di contrarre con la Pubblica Amministrazione come indicati nel nuovo codice dei Contratti Pubblici, siano essi persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti sottoindicati, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000;



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Requisiti di ordine generale e tecnico- professionale:

I candidati devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda:

1. In caso di attività imprenditoriale iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'oggetto inerente all'attività da svolgere;
2. Per i soggetti che non hanno obbligo di iscrizione al registro di cui al punto 1, presentazione di autorizzazioni e/o abilitazioni all'esercizio di quanto richiesto dal presente bando o l'impegno a presentare la documentazione richiesta entro e non oltre l'avvio delle attività;
3. Iscrizione all'albo comunale nel caso di associazioni;
4. Non avere cause ostative all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010; 11 e 12 della L.R. Toscana n. 62/2018 e s.m.i. necessari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
5. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
6. Non avere situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti del Comune di Montalcino;
7. Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii. ove applicabile;
8. Non rientrare nelle cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter del DLgs 165/2001.
9. Essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali alla data di scadenza del presente avviso, ove applicabile;
10. Possesso dei requisiti igienico sanitari ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 attestati con notifica igienico-sanitaria;
11. Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 della L.R.T. n.°62 del 23 novembre 2018;
12. Possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della L.R.T. n.62 del 23 novembre 2018;
13. Impegno a costituire in caso di assegnazione, apposita polizza per copertura assicurativa per responsabilità civile derivanti da danni a persone e/o cose delle attrezzature utilizzate per l'attività;

I requisiti richiesti devono essere posseduti dal candidato al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura. I requisiti di onorabilità e professionalità devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del DPR 3 giugno 1998 n. 252.

Articolo 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AREA PARCO DELLA PINETA MEDIANTE L'USO DI MEZZO PROPRIO:

Il concessionario dovrà sottostare alle disposizioni come di seguito riportate, pena la revoca dell'autorizzazione e precisamente dovrà:

1. Apertura al pubblico con erogazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, nel periodo compreso almeno tra il 1° giugno ed il 31 ottobre di ogni anno. La struttura dovrà essere aperta in tale periodo ininterrottamente almeno dalle ore 16.00 alle ore 24.00
2. Porre in opera, a proprie spese, un sistema di WC a smaltimento chimico con almeno una cabina, con pulizia giornaliera e svuotamento secondo necessità e comunque non superiore ai giorni quindici; oppure porre in opera, a proprie spese, struttura con idoneo allaccio alla pubblica fognatura secondo il rispetto delle norme igienico- sanitarie e specifiche autorizzazioni del caso;
3. La ditta autorizzata può impiegare per il servizio di vendita itinerante con mezzo in regola con le norme del codice stradale e con le norme sanitarie;
4. Assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune di Montalcino da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale qualora impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. Gestione, pulizia delle strutture, anche con riferimento alle parti adiacenti di spazio pubblico;
6. Il concessionario, in luogo del pagamento del canone ai sensi del *Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 30.12.2020*, di € 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00, come deliberato con atto di Giunta n. n.



Bandiera Arancioni

157 del 10/11/2023), si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione e cura del Parco della Pineta. Tali interventi consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella falciatura del manto erboso del Parco La Pineta (parte evidenziata in giallo nella planimetria allegata al bando) al fine di garantire il decoro nella fruizione del servizio.

7. Il candidato dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'espletamento della vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Qualora, per qualsiasi motivo, al candidato siano revocate le autorizzazioni si procederà alla revoca della concessione;

Articolo 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PARCO LA PINETA:

PROGETTO DI GESTIONE DELL'AREA – Fino a 100 punti

Saranno valutati come criteri qualitativi:

1. Esperienza specifica (valutazione Curriculum del candidato e di ogni documentazione comprovante esperienze professionali strettamente legate alle attività del settore); fino a 20 punti;
2. Piano delle attività promozionali del locale (comunicazione, organizzazione eventi promozione del territorio, collaborazione con le Associazioni del territorio); fino a 10 punti;
3. Capacità di attivare forme di sinergia tra le diverse realtà commerciali ed associative locali; fino a 20 punti;
4. Ampliamento periodo e orari di apertura; fino a 20 punti;
5. Servizi aggiuntivi di miglione del parco stesso; fino a 20 punti;
6. Fare uso di stoviglie (piatti, bicchieri, cucchiaini, palette, coltelli, forchette, ecc) biodegradabili; fino a 10 punti;

Articolo 6 - Obblighi dell'Autorizzato AREA PARCO E. SANTINI MEDIANTE INSTALLAZIONE STAGIONALI:

Il concessionario dovrà sottostare alle disposizioni come di seguito riportate, pena la revoca dell'autorizzazione e precisamente dovrà:

1. Porre in opera, a proprie spese, nei punti individuati dal presente bando, di idoneo manufatto semplicemente ancorato al suolo senza opere murarie o di fondazione, ai fini della somministrazione di alimenti e bevande;
2. Apertura al pubblico per un periodo non superiore ai 120 giorni all'anno, almeno dal 1° giugno al 30 settembre con orario dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
3. Obbligo di effettuazione di almeno 8 eventi pubblici tra il 1° giugno e il 30 settembre;
4. Porre in opera, a proprie spese, un sistema di WC a smaltimento chimico con almeno una cabina, con pulizia giornaliera e svuotamento secondo necessità, comunque, non superiore a 15 giorni;
5. Assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune di Montalcino da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale qualora impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
6. Gestione, pulizia delle strutture, anche con riferimento alle parti adiacenti di spazio pubblico concesso;
7. Il concessionario sarà obbligato al pagamento del canone di suolo pubblico ai sensi del *Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30.12.2020*;

Articolo 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PARCO E. SANTINI:

PROGETTO DI GESTIONE DELL'AREA – Fino a 100 punti

Saranno valutati come criteri qualitativi:

1. Esperienza specifica (valutazione Curriculum del candidato e di ogni documentazione comprovante esperienze professionali strettamente legate alle attività del settore); fino a 20 punti;
2. Piano delle attività promozionali del locale (comunicazione, organizzazione eventi promozione del territorio, collaborazione con le Associazioni del territorio); fino a 10 punti;
3. Capacità di attivare forme di sinergia tra le diverse realtà commerciali ed associative locali; fino a 20 punti;
4. Servizi aggiuntivi di miglione del parco stesso; fino a 10 punti;
5. Presentazione di un calendario di eventi pubblici da effettuarsi durante il periodo di concessione con almeno 8 manifestazioni; fino a 20 punti;



6. Fare uso di stoviglie (piatti, bicchieri, cucchiaini, palette, coltelli, forchette, ecc) biodegradabili; fino a 20 punti;

Articolo 8 - Canone:

Il canone di concessione di suolo pubblico di 100 mq all'interno del Parco E. Santini, è fissato in € 600,00. (seicento/00).

Il suddetto canone dovrà essere versato in unica rata alla data di accettazione della concessione, mediante bonifico sul conto di tesoreria comunale. Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, sarà motivo di revoca di concessione.

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda:

Il plico deve pervenire direttamente a mano o tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata o posta celere) al Protocollo del Comune di Montalcino (Si), in Piazza Cavour 13, o tramite pec info@pec.comunedimontalcino.it entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 9 maggio 2024.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Farà fede unicamente il timbro di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il plico dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

"NON APRIRE: CONTIENE DOMANDA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PARCO PINETA – PARCO SANTINI"

Il recapito del plico entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. All'interno del plico dovranno essere inserite:

1. la domanda di partecipazione redatta secondo il Modello A (PARCO LA PINETA) o secondo il Modello B (PARCO E. SANTINI) allegati al presente bando;
2. copia documento d'identità del sottoscrittore della richiesta;
3. Il curriculum vitae e ogni altra documentazione comprovante esperienze professionali specifiche e relative alle attività del settore;
4. Autocertificazione di possesso titoli e qualifiche;
5. Impegno a costituire in caso di assegnazione, apposita polizza per copertura assicurativa per responsabilità civile derivanti da danni a persone e/o cose delle attrezzature utilizzate per l'attività;
6. Progetto di gestione dell'area, comprensivo delle strutture che si intendono utilizzare per le attività di cui al presente bando;

Per quanto attiene la documentazione amministrativa di cui dal punto 1 al punto 5 ogni eventuale carenza potrà essere integrata, previa richiesta dell'Ente, entro e non oltre 10 giorni dalla stessa.

Articolo 10 - Espletamento della procedura:

La procedura avrà luogo anche in presenza di una sola candidatura valida. L'Ente si riserva altresì di non procedere, a giudizio insindacabile, ad alcuna assegnazione senza che nessuno dei proponenti possa vantare diritti di risarcimento danni.

Il giorno 13 maggio 2024, alle ore 9:30 presso la sede comunale in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà ad esaminare le candidature ed a determinare l'ammissione di quelle formalmente corrette o a richiedere eventuali integrazioni al Rup; dopodiché, sempre in seduta pubblica, procederà alla valutazione dei progetti ed a redigere la relativa graduatoria divisa per lotti.

Soggetti che possono presenziare alle sedute pubbliche: nelle sedute pubbliche è ammessa la presenza del legale rappresentante delle imprese partecipanti o suo rappresentante munito di delega.

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica dei requisiti di partecipazione.

In caso di mancato rilascio della concessione per causa imputabile al candidato, l'Ente, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, procederà allo scorrimento della graduatoria a favore del concorrente secondo classificato.



In caso di parità del punteggio complessivo assegnato, precederà in graduatoria il candidato avente forma giuridica dell'associazione iscritta all'albo comunale. Qualora ci fosse un'ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Articolo 11 - Cause di esclusione:

Le domande saranno escluse se:

1. Pervenute prima della pubblicazione del bando;
2. Pervenute dopo il termine indicato nel bando;

Articolo 12 - Cause di risoluzione della concessione:

Costituiscono cause di risoluzione della concessione la reiterata violazione da parte del conduttore degli obblighi di legge. Costituiscono altresì motivo di revoca per inadempimento le seguenti ipotesi:

1. la destinazione dell'area ad un uso diverso da quello consentito;
2. accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda o nei documenti sostitutivi degli originali;
3. perdita dei requisiti di legge necessari per la concessione;
4. interruzione non motivata della attività;
5. violazione del divieto di cessione della concessione senza la preventiva autorizzazione;
6. il mancato pagamento, nei termini previsti, del canone se del caso;
7. la mancata osservazione degli obblighi previsti dal presente avviso;

Articolo 13 – Sottoscrizione:

Il candidato dovrà presentarsi presso il Comune di Montalcino per la sottoscrizione della concessione di suolo pubblico, previa comunicazione dell'Amministrazione Comunale. Propedeutico al rilascio della concessione è la presentazione di apposita polizza per copertura assicurativa per responsabilità civile derivanti da danni a persone e/o cose delle attrezzature utilizzate per l'attività. Nel caso in cui il candidato non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato dall'Amministrazione, si procederà, alla revoca.

Articolo 14 – Cessione a terzi:

È vietata la cessione della concessione senza la preventiva autorizzazione dell'Ente e previa verifica di quest'ultimo circa il possesso dei requisiti da parte del sub concessionario.

Articolo 15 – Privacy:

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, così come recepito Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con delibera di Giunta n. 64 del 18.05.2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Dott.ssa Barbara Riccarelli RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, COMMERCIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO.

Articolo 16 – Responsabilità:

Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivare in conseguenza dello svolgimento dell'attività del concessionario, per fatti dolosi o colposi terzi.

Il concessionario si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente avviso, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Il concessionario è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale che verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti (ove vi siano) e degli eventuali danni che dal personale o dalle attrezzature potessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi.



Articolo 17 – Controversie:

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della concessione è competente il Foro di Siena.

Articolo 18 - Riconsegna dell'area oggetto di concessione:

Al termine della concessione l'area dovrà essere riconsegnata in buono stato, salvo il deterioramento derivante dall'uso fattone per la normale attività espletata con la diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 19 – Disposizioni finali:

L'Amministrazione Comunale si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di sospendere o interrompere la procedura di selezione, per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che non consenta il prosieguo della procedura. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la procedura saranno risolte con decisione del Presidente della Commissione al quale è riservata, altresì, la facoltà insindacabile di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo. I documenti del bando possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune di Montalcino all'indirizzo web <https://www.comunedimontalcino.it/index.php/it/> alla sezione avvisi bandi e concorsi. Possono inoltre essere visionati e ritirati presso l'Ufficio Protocollo, Piazza Cavour 13, in orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Nel caso non fosse possibile scaricare il bando dal sito web del comune di Montalcino, i documenti dovranno essere ritirati presso il servizio comunale sopra indicato. Non si effettuano invii a mezzo fax.

Il responsabile del procedimento è Dott.ssa Barbara Riccarelli RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, COMMERCIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO.

Per informazioni relative al presente Bando, contattare l'Ufficio Attività economiche I.A. Aurora Trabalzini, trabalzini@comunemontalcino.com e al numero 0577/80441.

23.04.2023

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Barbara Riccarelli

**documento sottoscritto digitalmente*